

COMMISSIONE MINISTERIALE PER L'ESAME DEI LIMITI DI COMPETENZA DEI GEOMETRI
(DD.MM. 10/4/1986 e 12/12/1987)

Art. 1
EDIFICI

1) Sono di competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici di nuova costruzione ivi compresa la progettazione e la direzione dei lavori degli impianti idricosanitari delle fognature interne all'edificio, degli impianti elettrici esclusivamente nell'ambito degli impianti di illuminazione salvo diverse disposizioni di legge, e degli impianti di riscaldamento di tipo autonomo con potenzialita' inferiore alle 30.000 Kcalh, impianti tutti interni ed al servizio delle sole costruzioni progettate nei limiti della competenza, quando gli edifici abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) L'edificio sia a struttura portante verticale in muratura,
- b) L'edificio sia costituito da non piu' di tre piani (nelle zone sismiche da non piu' di due piani) compreso l'eventuale piano interrato e/o seminterrato),
- c) L'edificio non superi l'altezza totale di ml.12,00 (nelle zone sismiche non superi l'altezza di ml.7,50) misurata dal calpestio del piano piu' basso all'estradosso della copertura o alla sua ordinata media,
- d) Il volume complessivo (compreso l'eventuale piano entro terra) sia inferiore a mc. 3.000 (tremila) (nelle zone sismiche sia inferiore a mc. 2.000 (duemila). Il volume dell'edificio viene determinato a partire dal calpestio del piano piu' basso all'estradosso della copertura includendovi portici, soffitte, sottotetti, volumi tecnici, ed accessori realizzati in aderenza.

2) Sono esclusi dalla competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici industriali, funerari, di culto, e di quelli che comunque dovessero sorgere in centri storici, ed in zone di interesse storico od artistico determinate da norme o vincoli di leggi statali, regionali o di regolamento comunale.

3) Sono di competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori della sopraelevazione di fabbricati esistenti alle seguenti condizioni:

- a) La cubatura complessiva dell'edificio, quale risultera' dopo l'intervento, non superi il volume come fissato nel comma n.1 del presente articolo,
- b) L'edificio abbia tutte le caratteristiche di cui al comma n.1 del presente articolo con le esclusioni contemplate al comma n.2 del presente articolo, con esclusione pure degli edifici vincolati a norma di legge o di regolamento.

4) Sono di competenza del Geometra nei limiti volumetrici di cui all'art.1/d ed indipendentemente dal tipo strutturale gli interventi sugli edifici esistenti o su porzioni di edifici abitativi esistenti compresi i relativi impianti interni nelle sole abitazioni come specificato nel comma n.1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

- a) Che non vengano effettuati interventi sulle strutture portanti o su singoli elementi di essa,
- b) Che l'edificio non sia vincolato a norma di legge o di regolamento.

Art. 2
OPERAZIONI ED INTERVENTI NEL TERRITORIO

1) Sono di competenza del Geometra (incluse le valutazioni, stime, pareri e perizie):

- a) Le operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche, incluse le operazioni di divisione di lotti dei terreni e di frazionamento,
- b) Le operazioni catastali,
- c) la misura e la contabilita' dei lavori di opere civili e dei relativi impianti,
- d) Le mansioni di direttore di cantiere, con esclusione dei cantieri per la realizzazione di opere di ingegneria includenti strutture portanti complesse (dighe, ponti, gallerie, ecc.),
- e) il progetto e la direzione dei lavori:
 - delle strade per la viabilita' rurale ed interpodereale,
 - delle strade di lottizzazione facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da architetto od ingegnere,
 - delle strade a servizio dei cantieri,
 - di alcune opere di sistemazione superficiale dei terreni quali giardini, recinzioni, campi da gioco non soggetti ad omologazione, ed altri analoghi interventi.

2) Sono escluse, in particolare, dalla competenza del Geometra la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e la valutazione, fatte salve le operazioni di misura e contabilità dei lavori, delle seguenti operazioni tecniche:

- a) delle strade e delle operazioni tecniche elencate nell'art.2 comma 1 sub e) quando detti interventi comportino verifiche di stabilità del terreno o dell'opera medesima o di parte di essa,
- b) di ponti, muri di sostegno in c.a., nonché di muri di sostegno a gravità (questi ultimi se hanno altezza superiore a ml.2,50 comprese le fondazioni)
- c) di qualunque reticolo viario, fognario, idraulico, elettrico, di trasporto e distribuzione dei fluidi.
- d) di piani territoriali (regionali, provinciali, comprensoriali) di piani regolatori (generali, comunali od intercomunali), di piani attuativi particolareggiati o previsti da leggi speciali, di piani di lottizzazione o paesaggistici, di lottizzazione, ecc.
- e) di impianti idraulici (acquedotti, fognature, bonifiche, irrigazione ecc.), di impianti di depurazione e di impianti nel territorio in genere,
- f) degli interventi a sistemazione o a difesa del territorio (sponde e spiagge, alvei di fiumi e torrenti, opere portuali ecc.),
- g) degli impianti tecnologici: (riscaldamento, condizionamento, elettrico, di sollevamento, ecc.) salvo quanto previsto nell'art. n.1 quale progettazione e direzione dei lavori.

Art. 3

VALUTAZIONI

Sono di competenza del Geometra le valutazioni (stime, perizie, pareri) relative a beni immobili urbani e rurali nel limite delle competenze di cui all'art.1 indipendentemente dal tipo strutturale, o a porzioni di fabbricati contenute nei limiti volumetrici di cui all'art. 1/d, con esclusione di quelle relative a:

- a) ad aziende agrarie o di altro tipo per le quali occorrono procedimenti analitici per la stima dei prodotti, di spese, di redditi, e di benefici,
- b) alla stabilità di strutture portanti o di parte di esse, fatto salve le competenze permesse dall'art.1 oppure relative a macchinari per l'artigianato, l'industria e l'agricoltura,
- c) agli impianti tecnologici non previsti di competenza dei geometri nella presente legge,
- d) ad edifici od alle parti degli stessi classificati di interesse storico o artistico od ambientale in base a norme di legge statale, regionale o di regolamento comunale.

Art. 4

COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI

1) E' di competenza del Geometra il collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere ed interventi definiti di sua competenza negli articoli che precedono, con esclusione del collaudo di stabilità di qualunque tipo di struttura portante o di parte di essa e del collaudo degli impianti di cui all'art. n.1.

2) Per l'affidamento dell'incarico di cui al comma n.1 del presente articolo e' condizione indispensabile che il Geometra sia iscritto all'Albo da almeno cinque anni.

Art. 5

STRUTTURE

1) Sono di competenza del Geometra la calcolazione delle strutture murarie per gli edifici di nuova costruzione o per le sopraelevazioni nei limiti di cui all'art. n.1, e di elementi strutturali di diversa natura inseriti nella struttura muraria.

2) Sono in particolare escluse dalla competenza del Geometra il progetto, la direzione dei lavori ed il collaudo di:

- a) strutture, per qualsiasi tipologia, in metallo, c.a., c.a. precompresso, di tipo misto, ed in legno.
- b) strutture in muratura in edifici che abbiano caratteristiche diverse, altezze, o cubature superiori a quelle di competenza di cui all'art.1 commi 1 e 2.

Art. 6

Sono fatte salve le attribuzioni previste dalle leggi per altri professionisti nelle materie disciplinate negli articoli che precedono